



COMUNE DI BOZZOLO
(Provincia di Mantova)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
Adunanza prima di ordinaria convocazione

N. 14

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO RIFIUTI IN
LUOGO DELLA TARI - ANNO 2024**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge per la convocazione a seduta consigliere, all'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	GIUSTIFICATO
1	TORCHIO GIUSEPPE	X		
2	BOSI GIAMPAOLO	X		
3	MARCANTE PIER LUIGI		X	X
4	BETTONI GABRIELE	X		
5	VITALE ROSSANO DAVIDE	X		
6	PAGLIARI MARIA LUISA	X		
7	TOGLIANI PATRIZIA	X		
8	APORTI RICCARDO		X	X
9	PAGLIARI IRMA	X		
10	GHISI RAFFAELE		X	X
11	GOBBI NUNZIA		X	X
12	PERARO AMANDA	X		
13	CARAFFA LUCA	X		

Totale presenti 9 (nove) Totale assenti 4 (quattro)

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Alessandra Vighi, che provvede a redigere il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Torchio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata abolita, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), già istituita con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;

PREMESSO altresì che, ai sensi della già citata Legge n. 160/2019, art. 1, comma 837, a decorrere dal primo gennaio 2021 è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e che, ai sensi del successivo comma 838, il nuovo canone ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

VISTO l'art. 1 comma 639 della citata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss. mm. ii. che introduce il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;

TENUTO CONTO che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e, pertanto, il Comune di Bozzolo (MN) ha deciso di applicare la tariffa puntuale, ai sensi del comma 668 della già citata Legge 147/2023, che testualmente recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss. mm. ii. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

CONSIDERATO che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss. mm. ii., nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA, ai sensi del DPR 633/1972 e ss. mm. ii., nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente;

VALUTATO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 683 dell'art 1 della Legge n. 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali

per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, che a sua volta stabilisce: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

TENUTO CONTO che il D. Lgs. n. 116/2020 ha apportato significative modifiche, in vigore dal primo gennaio 2021, al cosiddetto Testo Unico in Materia Ambientale, emanato con D. Lgs. n. 152/2006, e in particolare:

- nuova definizione di rifiuto, con eliminazione della facoltà di assimilazione per i Comuni e mantenimento delle sole definizioni di rifiuto “urbano” e “speciale”;
- facoltà di fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- esclusione dell'intera categoria delle attività industriali dal perimetro di produzione dei rifiuti urbani;
- fuoriuscita delle attività agricole dal perimetro di applicazione del prelievo rifiuti;

TENUTO CONTO delle deliberazioni e ss. mm. ii. emanate in materia di rifiuti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e, in particolare:

- 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, di “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e relativo allegato A), così sinteticamente definito dall'autorità stessa: “Il presente provvedimento definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- Delibera 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, di “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e relativo allegato A), così riassumibile: “Il provvedimento adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

RICHIAMATE le più recenti delibere sempre in materia di rifiuti emanate da ARERA:

- Delibera 03 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif, di “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”, con riferimento alla delibera n. 363/2021/R/rif e la conferma sostanziale dell'impostazione dell'MTR-2;
- Determina 06 novembre 2023, n. 1/2023 - DTAC, di “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”;

CONSIDERATO, ai sensi della già citata deliberazione di ARERA 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, di "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e ss. mm. ii., il seguente iter procedurale di determinazione delle entrate tariffarie per ciascun anno del periodo regolatorio:

- art. 1.1: "il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025";
- art. 4.5: "in ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2";
- art. 7.1: "ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente";
- art. 7.3: "il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 (soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8), nonché quello di cui al comma 7.2 sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati";
- art. 8.1: "L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario di cui al comma 7.1 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui al comma citato ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti";

DATO ATTO che è all'ordine del giorno dell'odierna seduta di Consiglio comunale l'"Approvazione dell'aggiornamento del piano economico finanziario (PEF), per gli anni 2024-2025, del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani";

DATO ATTO che l'entità dell'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario, con riferimento all'anno 2024, risulta essere pari a € 585.824,00 e così calcolato:

$$\begin{aligned} & \text{(entrate tariffarie anno 2023 x parametro limite di crescita delle tariffe)} \\ & \text{€ 565.140,00 x 1,0366 = € 585.824,00} \end{aligned}$$

DATO ATTO che con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 30/03/2023 è stata approvata la modifica del Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI";

CONSIDERATO che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile

applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi per evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

CONSIDERATO che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi, con riferimento all'anno 2024, così come previsti nell'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021:

€ 585.824,00 - € 2.708,00 = € **583.116,00**;

ESAMINATI i seguenti prospetti, tutti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2024:

- Allegato A - Prospetto ripartizione costi;
- Allegato B - Tariffe utenze domestiche;
- Allegato C - Tariffe utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2024;

RITENUTO necessario intervenire, in tutte le forme possibili, nel contrasto ai crescenti fenomeni di ludopatia, riconoscendo un'agevolazione tariffaria, ai sensi dell'art. 1 commi 660 e 682 della Legge n. 147/2013 e ss. mm. ii. e dell'art. 21 del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti", modificato e approvato con DCC n. 6/2023, alle attività di seguito indicate e classificate nelle categorie 14 (edicola, tabaccaio), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 24 (bar, caffè, pasticceria) che, per l'anno 2024, garantiranno la non installazione/dismissione di apparecchi, di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. (c.d. "slot machine"), secondo le seguenti modalità applicative:

- a) nella misura del 50% della quota fissa e della quota variabile 1, da concedersi già nella fattura del 2024, per le utenze delle attività di seguito indicate ed inserite nelle categorie 14 (edicola, tabaccaio), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 24 (bar, caffè, pasticceria), di cui all'elenco allegato al "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti", modificato e approvato con DCC n. 6/2023;
- b) per l'ottenimento della agevolazione, l'utente dovrà presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, da presentarsi all'ufficio tributi del Comune entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione della presente delibera e secondo il modello allegato alla delibera stessa (Allegato D), a pena di decadenza, attestante la non installazione di "slot machine" per l'intero anno 2024, ovvero la dismissione di tali apparecchi già avvenuta entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa, debitamente documentata, ad esempio da copia della comunicazione inoltrata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in quest'ultimo caso, l'applicazione dell'agevolazione verrà modulata secondo un criterio proporzionale su base giornaliera;

- c) l'utente che, all'atto della presentazione della dichiarazione per l'anno 2024, non si trovasse in regola con i pagamenti delle fatture precedenti, non sarà ammesso all'agevolazione per l'anno 2024;
- d) il Comune, tramite gli uffici comunali competenti, compiute le necessarie verifiche, provvederà a rimborsare al gestore l'importo complessivamente non fatturato agli utenti che ne abbiamo fatto richiesta;
- e) in presenza di altre agevolazioni spettanti all'utente sulla quota oggetto di agevolazioni si applica unicamente quella in concreto più favorevole all'utente stesso;

DATO ATTO che la spesa per la copertura dell'agevolazione sopra delineata, per il contrasto ai crescenti fenomeni di ludopatia, sarà a carico del bilancio comunale e sarà finanziata con risorse diverse dai proventi del corrispettivo, così come previsto dalla normativa vigente;

RITENUTO di approvare le tariffe d'utenza per l'anno 2024;

ACQUISITO e allegato il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

VISTO l'esito della votazione:

voti favorevoli unanimi

espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE le tariffe d'utenza per la gestione rifiuti per l'anno 2024, con decorrenza 01/01/2024, come definito negli elaborati di seguito denominati "allegati A, B e C", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
allegato A - Prospetto ripartizione costi;
allegato B - Tariffe utenze domestiche;
allegato C - Tariffe utenze non domestiche;
- 3) DI DISPORRE con precisione le agevolazioni da accordare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 e 682 della Legge n. 147/2013 e ss. mm. ii. e dell'art. 21 del

“Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti”, modificato e approvato con DCC n. 6/2023, e di stabilire quanto segue:

- A) considerata la necessità di intervenire, in tutte le forme possibili, nel contrasto ai crescenti fenomeni di ludopatia, si riconosce un’agevolazione tariffaria alle attività di seguito indicate e classificate nelle categorie 14 (edicola, tabaccaio), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 24 (bar, caffè, pasticceria) che, per l’anno 2024, garantiranno la non installazione/dismissione di apparecchi, di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. (c.d. “slot machine”), secondo le seguenti modalità applicative:
- a) nella misura del 50% della quota fissa e della quota variabile 1, da concedersi già nella fattura del 2024, per le utenze delle attività di seguito indicate ed inserite nelle categorie 14 (edicola, tabaccaio), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 24 (bar, caffè, pasticceria), di cui all’elenco allegato al “Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti”, modificato e approvato con DCC n. 6/2023;
 - b) per l’ottenimento della agevolazione, l’utente dovrà presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, da presentarsi all’ufficio tributi del Comune entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione della presente delibera e secondo il modello allegato alla delibera stessa (allegato D), a pena di decadenza, attestante la non installazione di “slot machine” per l’intero anno 2024, ovvero la dismissione di tali apparecchi già avvenuta nel corso del 2024 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa, debitamente documentata (ad esempio da copia delle comunicazioni inoltrate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli); in quest’ultimo caso, l’applicazione dell’agevolazione verrà modulata secondo un criterio proporzionale su base giornaliera;
 - c) l’utente che, all’atto della presentazione della dichiarazione per l’anno 2024, non si trovasse in regola con i pagamenti delle fatture precedenti, non sarà ammesso all’agevolazione per l’anno 2024;
 - d) il Comune, tramite gli uffici comunali competenti, compiute le necessarie verifiche, provvederà a rimborsare al gestore l’importo complessivamente non fatturato agli utenti che ne abbiamo fatto richiesta;
 - e) in presenza di altre agevolazioni spettanti all’utente sulla quota oggetto di agevolazioni, si applica unicamente quella in concreto più favorevole all’utente stesso;
- 4) DI DARE ATTO che la spesa per la copertura dell’agevolazione sopra delineata, per il contrasto ai crescenti fenomeni di ludopatia, sarà a carico del bilancio comunale e sarà finanziata con risorse diverse dai proventi del corrispettivo, così come previsto dalla normativa vigente;
- 5) DI DARE ATTO della necessità di informare l’utenza sui contenuti della presente deliberazione;

- 6) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 7, comma 6, della delibera ARERA n. 363/2021/R/rif, in qualità di Ente Territorialmente Competente, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA, entro il termine di trenta giorni dalla data odierna;
- 8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al gestore del servizio integrato rifiuti;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n° 9 (nove) consiglieri presenti e votanti

- 9) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime:

- parere favorevole di regolarità tecnica, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;
- parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui sopra,

ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Bozzolo, 09/04/2024

Il Responsabile del Settore Economico finanziario

dott.ssa Elisa Castelletti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
(Giuseppe Torchio)

Il Segretario comunale
(dott.ssa Alessandra Vighi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta di aver pubblicato in data 17/05/2024 all'albo pretorio on line del Comune di Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it, copia della presente deliberazione, affinché la stessa vi resti in pubblicazione per giorni consecutivi quindici.

Bozzolo, 17/05/2024

L'addetto servizio segreteria

Luisa Ferretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Bozzolo, 17/05/2024

L'addetto servizio segreteria

Luisa Ferretti
